

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3739

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CO', CRIPPA e RUSSO SPENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1999**

---

Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative

---

ONOREVOLI SENATORI. - La cooperazione rappresenta ormai una realtà ampia e diffusa che concorre alla produzione di servizi e alla creazione di nuova occupazione; allo stato attuale, però, permane una situazione di incertezza normativa attorno ad un elemento chiave, vale a dire lo *status* giuridico del socio lavoratore.

Come è stato rilevato da più parti, le molte e spesso contraddittorie disposizioni esistenti determinano realtà e fenomeni - quali quello della «cooperazione spuria» - che ipotecano negativamente il presente e il futuro della cooperazione. Tanto le centrali cooperative quanto le organizzazioni sindacali affermano che non è possibile rimandare oltre una organica legislazione in materia di cooperazione e sul socio-lavoratore, anche in relazione ai rapporti che sempre più frequentemente vengono allacciati tra pubblica amministrazione e cooperazione.

Il disegno di legge che abbiamo elaborato si propone di uniformare le condizioni normative del socio lavoratore, a partire dalla peculiare natura del suo rapporto con l'impresa che lo vede nel doppio ruolo di lavoratore e di compartecipe dell'impresa stessa. Per quanto riguarda il primo aspetto, appare indubbio che, in quanto lavoratore, al socio di cooperativa si debbano applicare le normative vigenti in materia di disciplina e tutela del lavoro subordinato, *in primis* la legge 20 maggio 1970, n. 300, e i contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte; per quanto attiene alla natura anche di compartecipe all'impresa del socio lavoratore, si continueranno ad applicare le relative disposizioni contenute nel libro quinto, titolo VI, capo I, del codice civile, e nelle leggi vigenti in materia di società cooperative.

Particolare attenzione è stata riservata al rapporto fra cooperazione e pubblica amministrazione, posto che a questo proposito si è ancora costretti a fare sostanzialmente riferimento a disposizioni che risalgono al 1911 (regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278) o al 1947 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577), fatte salve alcune norme più recenti, che hanno introdotto importanti innovazioni sotto il profilo delle potenzialità imprenditoriali della cooperazione ma che non hanno fatto chiarezza sul punto messo in questione nella presente proposta, cioè la definizione giuridica del socio lavoratore. Questa ambiguità normativa ha fatto sì che nella determinazione dei compensi da corrispondere alle società cooperative da parte della pubblica amministrazione, si assista ad una babele di situazioni differenti e contrastanti: a situazioni dove gli enti locali sono da tempo orientati al riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori (CCNL) di categoria, fanno riscontro altre in cui imperversa, anche nell'affidamento di servizi sociali e alla persona, la logica delle gare d'appalto al massimo ribasso, che produce conseguenze negative sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla possibilità di ridurre il costo del lavoro al di sotto dei minimi contrattuali, instaurando meccanismi di sfruttamento della forza lavoro, sempre più spesso denunciate dalle organizzazioni sindacali e ora anche dalle stesse centrali cooperative.

L'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce l'ambito di applicazione, esteso ai soci di tutte le cooperative che occupino un numero di lavoratori superiore alle quindici unità e che, indipendentemente dal numero

dei lavoratori occupati, abbiano rapporti con le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e economici e le società o le aziende a partecipazione pubblica; questa previsione sarà finalizzata a stabilire un punto fermo tanto nei rapporti di lavoro interni alla cooperazione, quanto in quelli fra cooperazione e pubblica amministrazione.

Gli articoli 2 e 3 chiariscono che, per quanto attiene al rapporto di lavoro intercorrente tra il socio e la cooperativa, si applicano le disposizioni in materia di disciplina e di tutela del lavoro subordinato, mentre continuano ad applicarsi nella disciplina generale dei rapporti tra socio lavoratore e società cooperativa le relative disposizioni contenute nel codice civile.

L'articolo 4 si riferisce alla casistica, estremamente diffusa, dei cambi di gestione nei servizi pubblici affidati in convenzione, garantendo quanto già previsto dalla maggior parte dei contratti nazionali collettivi di lavoro, mentre gli articoli 5 e 6 intervengono sulle norme processuali distinguendo i confini fra il rapporto di lavoro in quanto tale e quello derivante dal vincolo societario.

Il presente disegno di legge intende dunque modernizzare e omogeneizzare una realtà ancora caratterizzata, sul piano normativo e su quello fattuale, da anacronismi e difformità, restituendo certezza del diritto in un settore delicato e importante della nostra società.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica a tutti i soci lavoratori di cooperative comunque denominate comprese le cooperative sociali istituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, che occupano un numero di lavoratori superiori alle quindici unità.

2. Indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, la presente legge si applica ai soci lavoratori di cooperative che gestiscono servizi o realizzano opere, in appalto o in qualsiasi altra forma, per conto delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e economici e delle società o aziende a partecipazione pubblica.

## Art. 2.

*(Disciplina)*

1. Al rapporto di lavoro intercorrente tra il socio e la cooperativa, e al socio lavoratore si applicano le disposizioni in materia di disciplina e tutela del lavoro subordinato, comprese quelle in tema di pensioni, previdenza e assistenza, nonché le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. Continuano ad applicarsi nella disciplina generale ai rapporti tra socio lavoratore e società cooperativa le disposizioni di cui al libro V, titolo VI, capo I, del codice civile e le norme vigenti in materia di società cooperative.

3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

## Art. 3.

*(Risoluzione del rapporto di lavoro)*

1. Ferma restando l'applicazione al socio lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato della disciplina di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e di ogni altra disposizione in materia di licenziamenti individuali e collettivi, l'esclusione del socio lavoratore è regolata dall'articolo 2527 del codice civile.

2. L'esclusione del socio lavoratore non comporta risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra la società cooperativa e il socio lavoratore.

## Art. 4.

*(Conseguenze derivanti dal mutamento del soggetto gestore di un servizio)*

1. Nella ipotesi in cui si verifichi la sostituzione del soggetto affidatario nella gestione di un servizio e il soggetto subentrato, in applicazione delle norme vigenti anche in natura pattizia, abbia proceduto alla assunzione del socio lavoratore, il trasferimento del rapporto di lavoro intercorrente con il socio lavoratore in capo al soggetto subentrante non comporta la perdita per il lavoratore della qualità di socio della cooperativa sostituita nella gestione del servizio, salvo il diritto di recesso esercitabile dal socio medesimo.

2. All'articolo 2527, primo comma, del codice civile dopo le parole: «dagli articoli 2286» sono inserite le seguenti: «, primo e terzo comma,».

## Art. 5.

*(Norme processuali)*

1. All'articolo 409 del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) rapporti di lavoro dei soci di cooperativa».

## Art. 6.

*(Conciliazioni e arbitrati)*

1. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, la risoluzione delle controversie tra il socio lavoratore e la cooperativa attinenti al rapporto di lavoro possono essere devolute a collegi arbitrali previsti dagli statuti delle cooperative.

2. È nullo qualunque patto che escluda la possibilità di ricorrere direttamente all'autorità giudiziaria o di esperire direttamente i tentativi di conciliazione avanti agli organi competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.



